

REGOLAMENTO WARRANT SEBINO S.p.A. 2020-2023

REGOLAMENTO DEI “WARRANT SEBINO S.P.A. 2020-2023”

1. Definizioni

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**AIM Italia**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana.
- “**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**”: indica l’aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 1.700.000, mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 479.000 Azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., deliberato dall’assemblea della Società in data 1 giugno 2020, a servizio dell’esercizio dei “*Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023*”.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 479.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., deliberato dall’assemblea della Società in data 1 giugno 2020.
- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società, prive di indicazione del valore nominale.
- “**Borsa Italiana**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- “**Consiglio di Amministrazione**”: indica il consiglio di amministrazione di Sebino.
- “**Data di Avvio delle Negoziazioni**”: indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
- “**Dividendi Straordinari**”: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che Sebino qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana.
- “**Intermediario Autorizzato**”: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- “**Monte Titoli**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
- “**Offerta**”: indica l’offerta finalizzata alla costituzione del flottante minimo ai fini dell’ammissione delle Azioni alle negoziazioni su AIM Italia rivolta a: (i) “investitori qualificati”, quali definiti dagli artt. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35, co. 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307 nonché ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) che siano

“investitori qualificati” ai sensi dell’art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); e (ii) altre categorie di investitori, in ogni caso con modalità tali per quantità dell’offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

- **“OPA”**: ha il significato attribuito al paragrafo 3.8 del presente Regolamento.
- **“Periodo di Esercizio”**: significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio ed il Terzo Periodo di Esercizio.
- **“Periodo di Esercizio Addizionale”**: ha il significato attribuito al paragrafo 3.7.
- **“Periodo di Sospensione”**: ha il significato attribuito ai paragrafi 3.12 e 3.13 del presente Regolamento.
- **“Prezzi di Esercizio”** significa, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’articolo 5.
- **“Prezzo del Primo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo dell’Offerta incrementato del 20%, ossia Euro 2,400.
- **“Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio incrementato del 10%, ossia Euro 2,640.
- **“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio incrementato del 10%, ossia Euro 2,904.
- **“Prezzo dell’Offerta”**: significa il prezzo definitivo di offerta delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.
- **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera sull’AIM Italia, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

- **“Primo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra l’1 luglio e il 31 luglio 2021 compresi.
- **“Rapporto di Esercizio”**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant, pari a n. 1 (un) Azione di Compendio ogni 5 (cinque) Warrant posseduti esercitati.
- **“Regolamento”** indica il presente regolamento dei *warrant* denominati *“Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023”*.
- **“Sebino” ovvero “Società”**: indica Sebino S.p.A., con sede legale in Madone (BG), via Enrico Mattei 28, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e Partita IVA 03678750161.
- **“Secondo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra l’1 luglio e il 31 luglio 2022 compresi.
- **“Termine di Decadenza”**: indica il giorno 31 luglio 2023.
- **“Terzo Periodo di Esercizio”**: significa il periodo ricompreso tra l’1 luglio e il 31 luglio 2023 compresi.
- **“Warrant”**: indica i *warrant* denominati *“Warrant Sebino S.p.A. 2020-2023”*, oggetto del presente regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio.

2. **Caratteristiche dei Warrant**

- 2.1 I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea della Società del 1 giugno 2020.
- 2.2 I Warrant sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 1 (uno) Warrant ogni 1 (una) a favore di tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito dell’Offerta e sono esercitabili a pagamento.
- 2.3 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 5 (cinque) Warrant presentati per l’esercizio.
- 2.4 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.
- 2.5 I Warrant circoleranno e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione.

3. **Esercizio dei Warrant**

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.1 Fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui ai paragrafi 3.10 e 3.12, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio. A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.
- 3.2 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, *pro tempore* vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.3 Qualora i portatori dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio.
- 3.4 Le Azioni di Compendio, sottoscritte durante uno dei Periodi di Esercizio, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo all'ultimo Giorno di Borsa Aperta del relativo Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 3.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei portatori dei Warrant richiedenti, sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa indicato.
- 3.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.7 Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui ai paragrafi 3.12 e 3.13, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 (quindici) e 60 (sessanta) Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.
- 3.8 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto le Azioni ("**OPA**"), le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'OPA apportando le medesime Azioni di Compendio.

Esercizio dei Warrant anticipato e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

- 3.9 In deroga a quanto previsto al paragrafo 3.1 del presente Regolamento e fatta eccezione per i Periodi di Sospensione di cui ai paragrafi 3.12 e 3.13, i Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, Periodi di Esercizio nei seguenti casi:
- a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
 - b) qualora, ai sensi dello statuto sociale, sia promossa un'OPA sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio;
 - c) qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo; e
 - d) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui al paragrafo 5.1(b)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.
- 3.10 Nel caso di cui al precedente paragrafo 3.9, lettera (b) al fine di consentire ai titolari dei Warrant di aderire all'OPA, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, nel periodo compreso tra il 1° (primo) e il 15° (quindicesimo) giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto la decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere l'OPA.
- 3.11 Nei casi di cui al precedente paragrafo 3.9, lett. (a), (c) e (d), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

Sospensione dell'esercizio dei Warrant

- 3.12 L'esercizio dei Warrant sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima.
- 3.13 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci della Società. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione

del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

4. Termine di decadenza e estinzione dei warrant

- 4.1 I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza.
- 4.2 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.
- 4.3 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal 1° (primo) giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere – per un numero di giorni pari alla durata residua del relativo Periodo di Esercizio – dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società

- 5.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- (a) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant* – fermo il Rapporto di Esercizio – il Prezzo di Esercizio, sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$\{P_{cum} - P_{ex}\}$$

dove:

“*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni “*cum diritto*” e

“*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate “*ex diritto*”;

- (b) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea dei soci della

Società;

- (d) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell'articolo 2445 del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (f) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione dell'assemblea dei soci della Società;
- (g) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell'assemblea dei soci della Società; e
- (h) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente paragrafo 5.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al presente Regolamento – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Esercizio.

6. Comunicazioni

6.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant, previste dal presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. Regime fiscale

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. Ammissione alle negoziazioni

8.1 La Società richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Successivamente potrà esserne richiesta l'ammissione a un mercato regolamentato ovvero a un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

- 8.2 Qualora, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, ovvero qualora le Azioni e/o Warrant venissero revocati dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.
- 8.3 Le previsioni di cui al paragrafo 8.2 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana.

9. Varie

- 9.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.
- 9.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla maggioranza dei portatori dei Warrant. L'assemblea dei portatori dei Warrant delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.
- 9.3 Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.
- 9.4 Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 9.2 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie e/o opportune – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant – al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
- 9.5 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 9.6 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.